

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31683 Anno 2017

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udiienza: 05/06/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:

DEL ZOPPO ALDO N. IL 08/02/1957

inoltre:

DEL ZOPPO ALDO N. IL 08/02/1957

avverso la sentenza n. 275/2015 TRIBUNALE di SONDRIO, del
12/04/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCA ZAPPALÀ

che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio perché*

i fatti non sono provati e confessa delle

armi sequestro -

Udito, per la parte civile, l'Avv *PIERLUIGI TIBURZI*

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, con sentenza deliberata il 27 aprile 2016, per quanto di interesse, condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda Del Zoppo Aldo, imputato del reato di cui all'art. 58 co. 3 r.d. 635/40, 38 e 221 r.d. 773/31, perchè ometteva di denunciare ai CC. il trasferimento di due carabine dalla propria abitazione in altro luogo (capo e), e del reato di cui all'art. 697 c.p., perché deteneva 4 munizioni cal. 22 senza averne fatto denuncia all'autorità, in Chiesa in Valmalenco, in epoca precedente e prossima al 31 ottobre 2012.

A sostegno della decisione il tribunale, dopo aver lungamente argomentato l'assoluzione dell'imputato per una serie di reati contestatigli riferibili a condotte di bracconaggio, in relazione alle due contravvenzioni di cui ai capi e) ed f) si limitava a richiamare le eseguite perquisizioni domiciliari ad opera dei CC. ed a formulare la seguente argomentazione: *“le contravvenzioni alla normativa sulle armi, certamente sussistenti, possono sanzionarsi nel minimo, stante la lieve entità e l'incensuratezza dell'imputato”*.

2. Avverso la sentenza detta proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale milanese, gravame rimesso a questa corte di legittimità ai sensi dell'art. 568, co. V, c.p.p., attesa la inappellabilità della pronuncia detta ai sensi dell'art. 593 co. 2 c.p.p..

Deduciva con la proposta impugnazione il P.G. ricorrente che aveva ommesso, il giudice di prima istanza, di provvedere alla confisca delle due carabine trasferite da un luogo ad un altro senza comunicazioni all'autorità, come invece imposto dall'art. 6 della l. 22.5.1975, n. 152.

3. Proponeva impugnazione anche l'imputato, deducendo la palese tenuità del fatto, deducibile dalla oggettiva circostanza che la omessa denuncia riguardava 4 cartucce, che l'omessa denuncia di trasferimento riguardava due carabine regolarmente detenute per uso caccia e spostate, nell'ambito del medesimo comune, di un centinaio di metri, che l'imputato era incensurato e mai

contravvenzionato per la sua attività venatoria. Rilevava ancora la difesa impugnante che soltanto di recente, eppertanto dopo ~~la~~ fatti di causa, si sarebbe consolidato l'orientamento giurisprudenziale assertivo della rilevanza penale della sua condotta rispetto a quello secondo il quale, per la ^{colpa esclusiva del fatto} ~~rilevanza penale~~, era richiesto il trasferimento da un comune all'altro. Denunciava, infine, il difensore di aver richiesto già in prime cure l'applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis c.p. e che il tribunale nulla aveva opinato al riguardo.



4. Entrambi i ricorsi sono fondati.

4.1 Prendendo le mosse dal ricorso dell'imputato, non può non rilevarsi che l'istanza difensiva rivolta al giudice territoriale di applicare in suo favore la disciplina di cui all'art. 131 bis c.p. sia rimasta priva di risposta e che al riguardo non risulta articolata alcuna motivazione.

Va inoltre annotato che secondo il recente insegnamento di questa corte la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6870 del 28/04/2016, Rv. 269160; N. 7606 del 2017 Rv. 269164).

Nel caso in esame la difesa aveva già invocato l'applicazione della disciplina di favore nella fase di merito, su di essa, giova ribadirlo, nulla ha risposto il giudice adito ed in relazione a siffatta omissione, palesemente integrante violazione di legge, il difensore ha proposto rituale impugnazione di legittimità, di guisa che del tutto legittimamente può delibare il Collegio l'applicabilità di ufficio della norma in discussione.



Ebbene, l'art. 131 bis c.p. esclude la punibilità del reato, non punito oltre certi limiti edittali, ricorrendone la particolare tenuità, riconoscibile, in concreto, là dove la modalità della condotta,

l'esiguità del danno e del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., primo comma, l'offesa arrecata siano valutabili da parte dell'interprete in termini, appunto, di particolare tenuità.

Nel caso di specie appare al Collegio oggettivamente rilevabili siffatte caratteristiche nel trasporto di due carabine regolarmente detenute per uso caccia, da parte di un imputato incensurato, da un domicilio ad un altro nell'ambito della stessa municipalità e nella mancata denuncia all'autorità di quattro proiettili, condotte, queste appena descritte, all'evidenza di minimo disvalore sociale, prive di effetti dannosi, per nulla pericolose e caratterizzate da modalità riferibili ad atteggiamenti psicologici riferibili a negligente disattenzione.

Altresì significativa, ai fini della decisione adottanda, si appalesa la stessa motivazione impugnata, là dove il tribunale, riferendosi alle contravvenzioni in esame, osserva che esse possono essere punite con il minimo della pena, *“stante la lieve entità e l'incensuratezza dell'imputato”*

Di qui l'applicabilità di ufficio della causa di non punibilità da parte della corte, in applicazione della disciplina processuale di cui all'art. 129 c.p.p..

4.2 Altresì fondato si appalesa l'impugnazione del rappresentante della pubblica accusa, giacchè l'accertamento della condotta di reato, ancorchè dichiarata non punibile, non esclude l'obbligatorietà, nella fattispecie, della confisca delle carabine e dei proiettili in sequestro ai sensi dell'art. 6 l. 22.5.1975 n. 152, disciplina, questa, del tutto ignorata, anch'essa, dal giudice territoriale.

Come ancora di recente riaffermato dalla Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, ai sensi della richiamata normativa, anche in caso di archiviazione del procedimento, ove non venga ritenuta l'insussistenza del fatto (così Cass., Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Rv. 266894, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente confiscate dal G.i.p., con il decreto di archiviazione, le armi e munizioni in sequestro, detenute da persone

rimaste diverse dall'indagato rimaste ignote; conf.: N. 1264 del 2007, Rv. 235854; N. 38951 del 2008, Rv. 241310; N. 11480 del 2010, Rv. 246532; N. 1806 del 2013, Rv. 254213; N. 49969 del 2015, Rv. 265409).

5. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi appena esaminati, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con declaratoria di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis c.p. e va nel contempo ordinata la confisca delle due carabine e dei proiettili in sequestro.

P. T. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. Ordina la confisca di quanto in sequestro.